

LXXIII.

TORNATA DI SABATO 12 MARZO 1887

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGONATO.

SOMMARIO. *Dichiarazioni dei deputati Panattoni, Gorio, Gallotti, Plebano, Serena, Sani, Chiara, Fulci, Cuccia e Palomba riguardanti la votazione nominale fatta ieri. — Si dà lettura di una proposta di legge del deputato Savini riguardante le vedove e gli orfani dei militari morti in Africa. — Il presidente comunica una lettera del ministro dell'interno con la quale dichiarasi essersi dato esito favorevole alla petizione n. 3210 di Giovanni Tomaino, inviategli dalla Camera. — È proclamato eletto deputato del 2° collegio di Cosenza l'onorevole Giulio Acquaviva di Conversano. — Il deputato Levi presenta una relazione sul disegno di legge relativo a contratti di vendita e permuta di beni demaniali. — Il deputato Tittoni presenta la relazione sul disegno di legge che autorizza alcune provincie e comuni ad eccedere il limite della sovrainposta. — Giuramento del deputato di Conversano. — Discussione sulla relazione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati e relativo sorteggio — Osservazioni dei deputati Grossi, Lazzaro, Lacava e Fornaciari relatore — Sono estratti a sorte sei deputati della categoria generale e tre professori e dichiarati vacanti i relativi collegi. — Il ministro di grazia e giustizia legge il decreto di proroga della Sessione.*

La seduta incomincia alle ore 2.15 pomeridiane.

Zucconi, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Presidente. Ha facoltà di parlare sul processo verbale l'onorevole Panattoni.

Panattoni. Dispiacente che doveri impreteribili mi abbiano tolto il modo di prender parte alla seduta di ieri, dichiaro che se fossi stato presente avrei votato a favore della mozione dell'onorevole Crispi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gorio.

Gorio. Mi onoro di dichiarare alla Camera, che se mi fossi trovato presente alla votazione nominale di ieri, avrei votato in favore della proposta dell'onorevole Crispi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallotti.

Gallotti. Se fossi stato presente nella seduta di ieri, dichiaro anche io che avrei votato a favore della mozione dell'onorevole Crispi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Per ragioni di salute non potei esser presente alla seduta di ieri. Dichiaro che se fossi stato presente avrei votato a favore della mozione dell'onorevole Crispi.

Presidente. Sono giunti alla Presidenza della Camera i seguenti telegrammi:

“ Prego dichiarare alla Camera che se avessi potuto assistere alla seduta di ieri avrei votato in favore mozione Crispi. Firmato, Serena. ”

Il deputato Chiara telegrafa: " Il mio voto è contro il Ministero. "

L'onorevole Sani Severino telegrafa: " Presente alla seduta di ieri avrei votato contro il Ministero. "

Il deputato Fulci similmente telegrafa: " Mi preme dichiarare che se quarantene non mi avessero impedito essere presente seduta 11, avrei votato per l'ordine del giorno di sfiducia presentato dall'onorevole Crispi. "

L'onorevole Cuccia telegrafa: " Se avessi potuto essere presente, avrei risposto sì alla proposta Crispi. "

Leggo infine la seguente dichiarazione inviata dall'onorevole Palomba: " Se mi fossi trovato presente alla seduta di ieri, avrei votato contro la mozione dell'onorevole Crispi. "

Di queste dichiarazioni si terrà conto nel processo verbale, il quale s'intenderà approvato, se non vi sono altre osservazioni.

(È approvato).

Congedi.

Presidente. Domandano congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Balenzano, di giorni 10; Pascolato, di 15; Sani, di 30. Per ragioni di ufficio, l'onorevole: Morra, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Leggesi una proposta di legge del deputato Savini.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta d'iniziativa parlamentare del deputato Savini. Se ne dia lettura.

Zucconi, segretario, legge:

" Art. 1. Le disposizioni relative alle vedove ed agli orfani, contenute nelle vigenti leggi sulle giubilazioni militari, sono applicabili alle vedove ed agli orfani degli ufficiali morti nei presidi di Africa, anche se il matrimonio civile o semplicemente religioso di essi abbia avuto luogo senza sovrana autorizzazione. "

" Art. 2. Il beneficio di cui all'articolo precedente è esteso altresì alle vedove ed orfane di ufficiali morti in conseguenza di ferite riportate e malattie contratte nei detti presidi. "

Presidente. Sarà poi stabilito il giorno in cui dovrà essere svolta questa proposta di legge dell'onorevole Savini.

Leggesi una comunicazione del ministro dell'interno relativa ad una petizione.

Presidente Comunico alla Camera la seguente lettera pervenuta dall'onorevole presidente del Consiglio:

Roma, addì 12 febbraio 1887.

" Adempiendo all'impegno assunto davanti la Camera circa la petizione n. 3210 di Giovanni Tomaino, per ripristino di assegno, discussa nella seduta del 26 marzo 1886, ho l'onore di far conoscere all'Eccellenza Vostra, che quella petizione venne favorevolmente accolta, e l'assegno di lire 765 annue fu ripristinato, a decorrere dal 1º gennaio 1886, con decreto 19 gennaio ultimo scorso dal ministro delle finanze, in seguito a proposta di questo Ministero.

" Il ministro: Depretis. "

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri (Elezione contestata del collegio di Cosenza II).

Si dia lettura della relazione della Giunta.

Zucconi, segretario, legge:

" La Giunta:

" Esaminati i processi verbali della elezione avvenuta nel dì 25 dicembre 1886 nel secondo collegio di Cosenza n. 41;

" Vista la sua precedente deliberazione del dì 21 gennaio 1887 con la quale, reintegrando le cose nello stato normale, propose la proclamazione dell'onorevole Giulio Acquaviva di Conversano invece dell'onorevole Vincenzo Pace, irregolarmente proclamato, deliberazione che fu approvata unanimemente dalla Camera;

" Uditi, in pubblica discussione, indi alla contestazione della elezione, così il sostenitore dei reclami contro la suaccennata elezione, che i propugnatori della medesima;

" Ha osservato in fatto:

" Che gli elettori iscritti ascendevano a 19368; che alla votazione intervennero 9469. I voti furono così distribuiti:

" All'onorevole Giulio Acquaviva di Conversano. 4777
compresi quattordici voti contestati che evidentemente sono attribuibili al medesimo;

" All'onorevole Vincenzo Pace 4389

Differenza 388

“ All'Ufficio centrale, per la computazione definitiva de'voti, intervenne un buon numero di presidenti delle varie Sezioni; ma all'adempimento del computo de'voti furono presenti ventiquattro sopra i 77, che costituiscono il numero totale, atteso l'anormale procedimento dell'Ufficio principale, che fu qualificato arbitrario, e diè luogo a proteste, ed anche a movimento popolare fomentato da coloro, i quali volevano ad ogni costo la proclamazione dell'onorevole Pace.

“ Che alla Giunta pervennero vivaci proteste contro la proclamazione dell'onorevole Pace, ed a ciò fu provveduto analogamente, siccome sopra è detto; e pervennero altresì parecchie proteste in merito alla elezione medesima, e contro la votazione risultante in pro' dell'onorevole Acquaviva, che veniva impugnata in diverse guise.

“ Ed in effetti, una protesta pervenne a dì 11 gennaio corrente anno sottoscritta da parecchi elettori, le cui firme erano legalizzate dal sindaco di Castrovillari; ed altre successive sopraggiunsero in data 12, 18, 24, 25 e 31 detto, con firme autentiche rispettivamente dal sindaco di Castrovillari, e da quelli di Cassano e di Frascinetto.

“ I reclami di cui è parola arguivano d'irregolarità diverse i procedimenti elettorali di Trebisacce, Luzzi, Bisignano, ecc., e segnatamente affermavano che in alcune Sezioni erasi chiusa la votazione, con palese nullità, per non essersi osservati i termini e l'orario ordinati dall'articolo 67 della legge elettorale politica 24 settembre 1882.

“ Inoltre veniva dedotto in diversi termini, e con alcune particolari indicazioni, che i voti pel signor Giulio Acquaviva (la cui candidatura dai reclamanti è definita impopolare) furono comprati con danaro e con generi alimentari.

“ In appoggio a cotali affermazioni era esibito un certificato del cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Castrovillari attestante: qualmente in base al verbale dei reali carabinieri si procedeva a carico di Cesare e Filippo Salerno e di Vincenzo Campolongo, i due primi di San Sosti, il terzo di Altomonte, per imputazione di corruzione esercitata in favore dell'onorevole Acquaviva. Del pari si attestava esservi procedimento a carico di ignoti, sulla indicazione contenuta nel verbale elettorale della Sezione di Rocca Imperiale, senza determinazione della persona in cui favore la corruzione sarebbesi adoprata.

“ Questi sono, in sunto, i capi principali dei reclami, non essendo necessario mentovare tutte le minute articolazioni di pretese irregolarità, e di

asserte corruzioni, perchè si anderebbe molto per le lunghe.

“ Avverso a siffatti reclami inviarono controproteste a questa Giunta i sindaci di Bocchigliero e di Longobuco, di Terranova dei Sibari, di Cerchiara, di Mormanno con telegrammi ed attestazioni, in data tre, cinque, e successivi giorni di febbraio ultimo scorso — Del pari taluni elettori di Bocchigliero spedirono una generica controprotesta avverso tutte le impugnazioni della elezione surriferita.

“ Premesso tutto ciò, la Giunta ha considerato:

“ Che nel verbale della Sezione Santa Caterina Albanese l'ora dell'appello è in bianco, la chiusura leggesi fatta alle tre pomeridiane; ma ivi l'onorevole Pace riportò voti 75, Di Conversano 39. In San Lorenzo Bellizzi l'appello fu fatto alle due pomeridiane e la chiusura alle 4: Pace ebbe 72 voti, Di Conversano 68. In Amendolara l'appello fu fatto alle undici e venti e la chiusura all'una ed un quarto, ed ivi Pace ebbe voti 78, Acquaviva 20. In San Sosti l'appello alle dodici, la chiusura alle tre pomeridiane; ma in quella Sezione l'onorevole Pace ottenne voti 46, Acquaviva 20.

“ Per Verbicaro leggesi: fatto l'appello alle quattro e mezza; la chiusura alle quattro e mezza, cioè alla medesima ora; è evidente che fuvi un errore materiale, perchè non è possibile, che l'appello non sia durato neanche un minuto. E quindi, in conformità dei precedenti deliberati della Giunta, in casi analoghi, ritenendosi l'esistenza dell'errore materiale, si giudica, che la chiusura avvenne oltre le quattro, siccome il già citato articolo 68 comanda, ma che tra l'appello e la chiusura devesi presumere che intercessero le tre ore, sia che si pensi essersi per errore scritto quattro e mezza invece di una e mezza, come ora dell'appello, sia che le quattro e mezza della chiusura s'intendano le antimeridiane e non le pomeridiane. In quella sezione Pace ebbe voti 25, Acquaviva 45.

“ Infine, in Bisignano, Acquaviva ottenne voti 76 e Pace 52; però, per detta Sezione, l'appello leggesi fatto all'una e venticinque, e la chiusura alle quattro con due puntini divisi da una LINEETTA, quale significa la cifra figurante nel verbale, che la Giunta interpreta come indicativa della mezz'ora, in omaggio al noto concetto che si presume, sino a chiara prova contraria, l'osservanza della legge, specialmente quando niuna protesta opportuna, ed a tempo fatta, lasci supporre il contrario. Sicchè in Bisignano l'orario voluto dal legislatore fu serbato. — Laonde in base alla precisa esposizione surriferita la Giunta ha notato: che nelle Sezioni di Amendolara,

S. Sosti, S. Lorenzo Bellizzi, Santa Caterina Albanese, l'orario dell'appello e della chiusura risulta difforme, anzi in dispregio di quello imposto, a pena di nullità, dall'articolo 68 della legge elettorale politica, nullità non sanabile, e rilevabile anche d'ufficio; epperò non si può a meno di annullare il procedimento e la votazione di siffatte sezioni. Ma quale sarà la conseguenza di siffatto annullamento?

“ La Giunta ha, ripetute fiate, professata la opinione, che quando l'annullamento parziale non sposta il risultato finale della elezione, questa rimane sempre valida pel noto adagio: che *utile per inutile non vitiatur*; e per l'altro ovvio principio, che la maggioranza non può soffrir danno dall'errore involontario, o volontario, e non di rado anche doloso, di una o più frazioni del corpo elettorale.

“ Ora nel rincontro l'annullamento delle votazioni delle cennate Sezioni di Santa Caterina Albanese, S. Lorenzo Bellizzi, Amendolara, S. Sosti toglie voti duecentosettantuno a Pace e centoquarantasette ad Acquaviva di Conversano; di sorta che, con tale risultanza, l'onorevole Acquaviva verrebbe a trovarsi, con una più notevole maggioranza, superiore al suo competitore.

“ E se vuolsi anche fare quella che fu dotta riprova di resistenza, cioè attribuire a Pace i voti di tutti coloro che non intervennero alla votazione, neppure la maggioranza in favore di Acquaviva sparirebbe. La Giunta, per non prolungare questa relazione, si dispensa dal riprodurre questo calcolo, anche perchè siffatta controprova di resistenza è indicata per mera esuberanza, non essendo *jus receptum*.

“ Considerato, inoltre, che le altre irregolarità dedotte nelle proteste non sono tali da menare a nullità, tanto vero che nella pubblica discussione non vi si è insistito. La mancanza del verbale della composizione dell'Ufficio definitivo di Colapezzato non è cosa di siffatta entità da far soprassedere da ogni proposta, affin di richiamare tal verbale, forse disperso; avvegnachè non fu dubitato, nè fu punto dedotto, in tempo, che colà non si costituì regolarmente l'Ufficio definitivo. Eppoi, anche detratti i voti di codesta Sezione, neppure svanirebbe la maggioranza ottenuta dall'onorevole Acquaviva.

“ Eliminato quanto si riferisce alle nullità legali, la Giunta si è non poco preoccupata delle deduzioni di fatto relative alle asserite corruzioni, cioè compra di voti, e somministrazioni di derrate alimentari. In ordine a tale tema i reclamanti, per mezzo del valente loro sostenitore, concentrarono

tutti i loro sforzi allo scopo di ottenere la nomina di un *Comitato inquirente*.

“ Indubitatamente le articolazioni di corruzione sono quelle che maggiormente devono richiamare l'attenzione della Camera elettiva, perchè gravi ed alti furono i lamenti mossi intorno a siffatto genere di pervertimento morale e politico, che maggiormente perturba e discredita il sistema rappresentativo.

“ E la Giunta e la Camera vollero costantemente riservare al proprio esame codeste ed altre rimozioni, non parendo opportuno e conveniente abbandonare ad altro potere la prerogativa sancita nell'articolo 97 della legge elettorale politica.

“ Ma se tutto ciò è vero, è del pari innegabile che non si debba esser correvi a disporre inchieste, ed a far peregrinare Comitati inquirenti, i quali rappresentando la Camera elettiva, non debbono così di leggieri muoversi, alla stessa guisa di un giudice istruttore. Occorrono rilevanti e molto attendibili articolazioni, sulle quali è d'uopo fare un preventivo e scrupoloso esame per arguirne la gravità, e credibilità, prima di fare escursioni inquisitoriali; nella medesima guisa che un buon magistrato non si avventura in lunghi esami testimoniali ed in accessi e giri istruttori, quando le querele non abbiano saldo sostrato. Ed in coordinazione a tali dettami non fu stimato necessario di ordinare istruzioni, in diversi casi, che non occorre enumerare. Epperò la Giunta ha voluto fare una generica disamina delle più risaltanti articolazioni allegate dai reclamanti, e delle risposte ad esse date dai sostenitori della elezione, per decidere, con la coscienza più di giurati, che di giudicanti, se gli attacchi alla elezione in parola sieno di tale importanza da meritare la disposizione di una istruzione. Ed ecco sommariamente i riflessi che indussero la Giunta ad un convincimento negativo alla inchiesta, e favorevole alla convalidazione.

“ Fu considerato: che i rilievi di corruzione furono accennati unicamente durante la votazione di due sezioni, ed in modo vago e punto stringente. Di fatti in Rocca Imperiale fu reclamato in questi termini dall'elettore Filippo Lilli: *molti voti si sono comprati, come farò osservare se il caso lo richiedesse*.

“ In S. Sosti fu detto così dall'elettore Francesco Coscarelli: *che in mezzo alla strada si faceva pubblico mercato comprandosi voti per opera di Cesare Salerno a favore di Acquaviva*. Indi il Coscarelli, disdicendosi, soggiunse: *che nel mercato, di cui sopra, nominò il Salerno per momentaneo risentimento*.

“ Ora, a prescindere che tali proteste non sono rilevanti per numero e per determinazione, è da osservare che, in Rocca Imperiale, degli iscritti, vennero all'urna 120; e l'onorevole Acquaviva figura per voti 60, Pace per 45, tredici schede contestate, due dispersi. Che in S. Sosti di 205 iscritti, appena 99 votarono, lo che dimostra che lo stimolo del guadagno non fu davvero efficace. E la differenza dei voti non è tale da dare consistenza alla supposizione. Anzi la votazione di S. Sosti smentisce il reclamo, perchè ivi Pace ebbe voti 46, Acquaviva 20.

“ D'altronde è risaputo che il secondo collegio di Cosenza era diviso *spiccatamente* in due correnti, l'una pel Di Conversano, l'altra per l'onorevole Pace, sicchè sorprende come il Pace pur poté raccogliere in talune sezioni notoriamente per Acquaviva una discreta votazione; ed è pur rimarchevole, che l'Acquaviva non ottenne, in alcuni suoi centri, numeroso e splendido suffragio, lo che sarebbe al certo avvenuto, se alla ragione di partito si fosse aggiunta la tentazione del guadagno.

“ Si è ancora considerato: che il certificato giudiziario attestante l'inizio di due processi, sopra denuncia raccolta da' carabinieri, è un elemento molto limitato, se non povero, per giustificare la disposizione di una inchiesta; dacchè l'uno dei mentovati processi riguarda rei ignoti per la persona e per la candidatura, cui la corruzione sarebbe riferita; e così l'uno che l'altro risguardano due sezioni elettorali solamente, e non si sa, se riflettano *tentativi*, oppure corruzioni consumate, ed in quali proporzioni.

“ Si è accennato nei reclami a due telegrammi enigmatici, che avrebbero racchiusi due incarichi audaci, e vergognosi, per incetta di voti, nella stessa maniera che s'incetta il grano, la biada, o l'olio. Ma codesti, che sarebbero stati poderosi amminicoli conducenti ad una severa inchiesta, sono rimaste mere assertive, e non solo non si è esibita alcuna copia legale dei telegrammi (lo che forse non si poteva, a detta dei reclamanti) ma non si è saputo dire il nome dei destinatari dei telegrammi, e quello dei firmatari, la qual cosa rendeva poco facile la ricerca dei telegrammi stessi, e non molto attendibile la deduzione. E per fermo, sopra una mera ed indeterminata asserzione non è lecito fondare sospetti ed interpretazioni ingiuriose.

“ Di vantaggio, si è ponderato: che le altre articolazioni non solo sono di provenienza sospetta, perchè in parte originano da quei tali venti quattro presidenti che fecero il colpo di mano pro-

clamando l'onorevole Pace, ed allontanando gli altri dei 77 presidenti; ma si riferiscono a sezioni, nelle quali l'Acquaviva non ebbe una luminosa votazione, e dove l'onorevole Pace non fu trattato malamente.

“ Arroge: che nel 2° collegio di Cosenza gli animi sono divisi in due forti e compatte tendenze, le quali così nella elezione generale del maggio 1886, che in questa ultima si aggrupparono a due rispettabili e rispettate persone, a due gentiluomini indiscutibili, l'onorevole Acquaviva e l'onorevole Pace. Sicchè i voti di Cassano, Castrovillari, ecc. furono ed erano in gran parte per Pace; quelli di altre frazioni per Acquaviva. E però non il sospetto della corruzione, che al certo non deve tornare gradito al forte e fiero popolo calabrese, ma il partito e l'aggruppamento, a seconda delle radicate inclinazioni degli elettori, spiegano la votazione per l'uno e per l'altro.

“ Si è pur riflettuto: che l'Acquaviva già preponderò sopra l'onorevole Pace nell'altra elezione; e la dignitosa, per quanto giustamente altera, dimissione del primo, lungi dal procurargli repugnanza, doveva infondere, come in effetti ispirò, maggiore stima e simpatia negli animi elevati.

“ Di guisa che è inverosimile, ed inattendibile il sospetto della corruzione così nel candidato eletto, come ne' suoi amici e fautori; imperocchè, quando si scrive una lettera di dimissione così sdegnosa e così recisa quale fu quella sottoscritta dall'onorevole Acquaviva, non è concepibile che di poi si vadano accattando voti. La contraddizione non consentirebbe simile suspicione contro un uomo qualunque, molto meno potrebbesi consentirla quando trattasi di un personaggio noto e provato, di un gentiluomo indiscutibile, qual' è l'onorevole Acquaviva.

“ Visto, che malgrado le controproteste siano generiche, pure esse provano che l'animo delle popolazioni, cui si riferiscono le allegazioni di corruzione, si ribella contro simigliante accusa.

“ Visto, che il contegno di coloro che vorrebbero infirmare questa elezione, non esprime un convincimento spiccato di corruzione, perchè appena vi si accennò in due sezioni nel modo sopra rilevato; all'adunanza de' presidenti non se ne parlò, ed invece si ricorse ad un colpo di mano; e quindi dopo parecchi giorni s'inviarono successive e postume proteste.

“ Considerato, infine, che guardando le proteste, di cui è discorso, sia nel loro insieme, che nelle loro particolarità, non offrono, esse, tale un complesso di circostanze e di verosimiglianze da alimentare ed avvalorare il sospetto, che la corru-

zione sia stata perpetrata sopra larga scala dall'eletto, oppure da' suoi fautori, in modo che essa determinò la maggioranza ottenuta dal proclamato. Che, anche volendo essere pessimisti, non può disconoscersi che le presunzioni ed i dati favorevoli siano tali da elidere, per lo meno, ed equilibrare gli elementi contrari; ed in tal caso, qualora sorgesse pur qualche dubbio, questo dovrebbe essere risoluto in favore della validità della elezione: *in dubiis benignora praeferenda sunt, et pro validitate respondendum est.*

“ Per siffatti motivi, la Giunta ha deliberato di proporre alla Camera il convalidamento della elezione del secondo Collegio di Cosenza, avvenuta il dì 25 dicembre 1886, in persona dell'onorevole Giulio Acquaviva conte di Conversano.

“ Deliberato a dì 9 febbraio 1887.

“ Della Rocca, *relatore.* ”

Presidente. Come la Camera ha inteso, la Giunta delle elezioni propone il convalidamento della elezione del secondo Collegio di Cosenza, in persona dell'onorevole Giulio Acquaviva conte di Conversano.

Metto a partito la proposta della Giunta delle elezioni.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata).

Quindi, salvo i casi d'incompatibilità precisi e non conosciute al momento della proclamazione, dichiaro convalidata la elezione dell'onorevole Giulio Acquaviva conte di Conversano.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Levi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Levi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Presidente. Invito l'onorevole Tittoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Tittoni. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzare alcune provincie e comuni ad eccedere il limite della sovrimposta ai tributi diretti.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

Giuramento del deputato Di Conversano.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Di Conversano lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

Conversano. Giuro.

Discussione sulla relazione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati e relativo sorteggio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione della relazione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati.

La Commissione propone: “ Che la Camera voglia riconoscere e dichiarare:

“ 1° che sono 49 gli impiegati eletti deputati, dei quali 7 appartenenti alla categoria dei magistrati, 13 a quella dei professori, e 29 alla categoria generale, giusta i prospetti annessi alla relazione;

“ 2° che 3 della categoria dei professori e 6 della generale devono cessare dall'ufficio di deputato. ”

Grossi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grossi. Benchè nella relazione dell'onorevole Fornaciari, la cui diligenza è nota a tutti, si sia accennato ad una questione che riguarda uno degli egregi colleghi interessati nella questione del sorteggio, pur nullameno a me pare che la Camera abbia mestieri di avere sul proposito alcuni schiarimenti ulteriori, per poter determinare la condizione di questo nostro collega: intendo parlare dell'onorevole Siacci.

Il laconismo stesso della relazione mi fa dubitare che si sia voluto evitare una discussione, la quale, a mio modo di credere, è alquanto difficile, perchè riguarda un fatto che non si era mai verificato da che esiste il Parlamento italiano e che forse non è facile che si ripeta altra volta.

L'onorevole Siacci è maggiore nel regio esercito ed è in pari tempo professore ordinario nell'Università di Torino. Oltre a ciò ha un incarico speciale come professore alla Scuola di guerra.

Io tralascio di esaminare la questione che riguarda il cumulo degli impieghi; ritengo che questa questione sia già stata risolta dalla competente autorità e dalla Corte dei Conti, sì che non sia il caso di tornarvi ora sopra di proposito.

Però io vorrei avere qualche schiarimento relativamente alla condizione in cui si trova l'onorevole Siacci di fronte alla legge sulle incompa-

tibilità; imperocchè mi pare che per una disposizione della legge Bonfadini del 1875, chi abbia un incarico retribuito sul bilancio dello Stato, unito ad un ufficio che lo rende eleggibile, sia per ciò solo colpito d'ineleggibilità.

E tale potrebbe essere la condizione dell'onorevole Siacci, il quale, oltre ad essere professore ordinario nell'Università di Torino, è, come ho detto, nel tempo stesso incaricato di un insegnamento presso la Scuola superiore di guerra, incarico retribuito anch'esso sul bilancio dello Stato.

Ora mi si potrebbe dire: il maggiore Siacci ha cot sto incarico presso la Scuola di guerra, perchè comandato; e se così è io finirei per accettare le conclusioni della Giunta, che sono per la sua eleggibilità. Ma da ciò io ne trarrei un altro argomento per determinare la categoria alla quale egli deve essere ascritto.

La Commissione propone ch'egli sia iscritto nella categoria dei professori, osservando che questi non possono essere che dieci, e quindi se voi non includete l'onorevole Siacci nella categoria dei professori, potrà accadere che nella Camera si trovino undici professori anzi che dieci, come prescrive la legge. Ora contro questo argomento ve ne è uno contrario: cioè, che è vero che la legge limita a dieci il numero dei professori, ma questo è un numero a cui i professori deputati hanno una specie di diritto acquisito. Ora col sistema che voi proponete, può darsi il caso che domani l'onorevole Siacci, avendo diritto ad una promozione come ufficiale dell'esercito, debba il Collegio suo essere dichiarato vacante; ed allora la categoria dei professori che aveva diritto di avere sino a dieci deputati, resta ridotta a nove. Quindi a me pare che il principio posto a fondamento del suo ragionamento dalla Commissione sia un principio che direi quasi di convenienza, il quale può in date occasioni dar luogo a parecchi inconvenienti.

Credo quindi che la Commissione avrebbe agito più opportunamente se, tenuto conto della condizione vera in cui si trova questo nostro collega, avesse posto mente quale degli uffici ed incarichi che egli cumula sia prevalente.

È prevalente in lui la condizione di militare, o quella di professore? Con un criterio somigliante la Commissione avrebbe potuto forse più adeguatamente risolvere la questione.

A mio modo di credere, prevale nell'onorevole Siacci la condizione di militare, per cui da un giorno all'altro può accadere che, ottenendo egli una promozione, il suo collegio sia dichiarato va-

cante. E certo nel tempo stesso dovrebbe lasciare anche di essere professore.

Ora, stando così le cose, io faccio proposta formale che l'onorevole Siacci, invece che nella categoria dei professori, sia iscritto in quella generale dei deputati impiegati. Nè gli onorevoli colleghi che a questa categoria generale appartengono avranno di ciò motivo di lamentarsi. Questa categoria generale in fatti, che la legge vuole limitata a venti, ha avuto occasione di essere ancora aumentata di tre per i vuoti lasciati dalla categoria dei magistrati. Quindi questa mia proposta non li danneggia, mentre non toglie ai professori una posizione che essi hanno a norma della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Non è mio intendimento di intrattenere la Camera sulla questione della quale ha parlato l'onorevole Grossi.

Io intendo sottoporre ad essa una questione di ordine diverso, e che può considerarsi ancor più importante d'una semplice questione di giurisprudenza parlamentare.

L'onorevole Commissione non ha ritenuto che la categoria dei magistrati sia una categoria chiusa. (*Interruzioni*).

Nicotera. Lo ammettono.

Lazzaro. L'ha ammesso?

Presidente. Ma prosegua. Non facciano conversazioni.

Lazzaro. Io intendo che la Commissione chiarisca questo dubbio...

Lacava. Chiedo di parlare.

Lazzaro. ...cioè che la categoria dei magistrati sia ritenuta chiusa... (*No! no!*)

Fornaciari, relatore. Chiedo di parlare.

Lazzaro. ...e che il numero di posti vacanti nella categoria speciale dei magistrati, debba essere occupato da deputati appartenenti alla categoria generale.

Penserini (Della Giunta). È questo che abbiamo proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Alla questione fatta dall'onorevole Grossi per determinare in quale categoria debba iscriversi l'onorevole Siacci, risponderà l'onorevole Fornaciari, che è il relatore della Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati. Io quindi mi limito a rispondere poche parole all'onorevole Grossi, il quale per incidente ha toccata la questione dell'incarico dato all'onorevole Siacci. La risoluzione di questa questione appartenendo alla Giunta per la verifica-

delle elezioni, mi dà ragione di parlare a nome di essa.

La Giunta delle elezioni esaminò questa questione, e si riportò ai precedenti della Camera e specialmente a quelli dell'onorevole Torre e dell'onorevole Sani, i quali avevano, oltre all'ufficio di generali, quello di direttori generali al Ministero della guerra.

Ed in quella occasione la Camera dichiarò la loro eleggibilità; dappoi che ritenne che l'ufficio annesso a quello di generale, sebbene non fosse necessario, non pertanto in forza della legge sull'ordinamento militare, doveva ritenersi come un ufficio congiunto a quello di ufficiale generale, poichè ogni ufficiale generale ha un incarico, ha un ufficio. Chi ha il comando di una divisione, chi ha il comando di un Corpo d'armata, chi l'ufficio dell'insegnamento: quindi si ritenne che l'incarico dato al maggiore Siacci non portasse incompatibilità.

Circa poi a ciò che si è detto del cumulo degl'impieghi, questa è un'altra questione la quale, come ha ben detto l'onorevole mio amico Grossi, essendo passata per l'esame della Corte dei conti, noi dobbiamo ritenere che non ci riguardi. Tutt'al più potrebbe trattarsi di una violazione della legge sul cumulo degl'impieghi; ma non porterebbe ineleggibilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fornaciari.

Fornaciari, relatore. Prima di rispondere all'onorevole Grossi, credo dover mio informare la Camera delle risoluzioni prese dalla Commissione intorno ad un argomento al quale accennai giorni sono, cioè ad una lettera del Ministero della guerra che fu comunicata alla Commissione e che aveva sollevato il dubbio: se un altro nostro egregio collega dovesse essere iscritto nella categoria generale degli impiegati.

Questa lettera si riferiva all'onorevole Marselli; e la Commissione, riunitasi l'altro ieri, all'unanimità è venuta nell'avviso, che egli non vada soggetto al sorteggio, perchè l'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 dispone chiaramente che i segretarii generali dei Ministeri, anche quando cessino dal loro ufficio, e siano rinominati a quello che prima avevano, non vanno compresi nel numero dei deputati impiegati. E, siccome la legge non fa distinzione se il fatto della cessazione dall'ufficio di segretario generale avvenga prima o dopo il sorteggio, così neppure noi la dobbiamo iare.

La Commissione pertanto ha ritenuto che non fosse il caso di introdurre alcuna modificazione

alle conclusioni della sua relazione; ed è perciò che esse rimangono tali quali furono presentate. Premesso ciò a schiarimento di quanto fu da me accennato in una seduta precedente, dirò in risposta all'onorevole Grossi che la Commissione, come è già indicato nella relazione, per decidersi circa la categoria nella quale collocare l'onorevole Siacci, ha non solo esaminate accuratamente le disposizioni della legge 13 maggio 1877, ma altresì le relazioni alla Camera, ed al Senato, con le quali sono indicati e spiegati i motivi della legge stessa.

Ora la citata legge prescrive che i deputati non possono nella Camera essere in numero maggiore di quaranta, ma poi vuole che gli appartenenti alle categorie dei magistrati, e dei professori non superino il numero di dieci per ciascuna; e dalle indicate relazioni risulta che questo speciale limite fu stabilito per la considerazione che, se un maggior numero di impiegati fosse distratto dalla magistratura e dalla cattedra, ne soffrirebbero i grandi interessi della giustizia e della scienza.

Ora, se noi avessimo classificato l'onorevole Siacci nella categoria generale ed egli non venisse estratto, siccome la categoria de' professori è completa, anzi è esuberante, e perciò coll'estrazione la dobbiamo ridurre al limite di dieci, avremmo avuto nella Camera undici professori, il che è contrario alla lettera ed allo spirito della legge. Quindi la Commissione ha dovuto classificare l'onorevole Siacci nella categoria dei professori.

L'onorevole Grossi non vorrebbe che questo fosse il criterio da seguirsi dalla Camera nella classificazione, e dice, esaminate piuttosto qual'è la qualità prevalente nell'onorevole Siacci. Ora io osservo che è molto difficile poter stabilire questa prevalenza, perchè, se guardiamo alla misura dello stipendio, è maggiore lo stipendio che gli spetta come professore di quello che gli è assegnato come maggiore dell'esercito; se invece guardiamo al numero degli anni di servizio, è maggiore il numero degli anni come militare di quello che sia come professore. Perciò, ripeto, lo stabilire questa prevalenza è cosa pressochè impossibile, e d'altra parte rimarrebbe sempre l'inconveniente a cui accennava, che si avrebbero undici professori nella Camera, qualora l'onorevole Siacci fosse assegnato alla categoria generale e non venisse estratto mentre la legge stabilisce che non debba superarsi mai il limite di dieci.

Debbo poi dare una spiegazione all'onorevole Lazzaro, il quale forse non ha avvertito che la

relazione risponde già a quanto egli chiede, perchè in essa è detto che la categoria dei magistrati ha tre posti disponibili, e che essi vengono assegnati alla categoria generale; dal che consegue che la categoria dei magistrati rimane per tal modo chiusa.

Infatti noi vediamo nelle conclusioni della relazione, che mentre, di regola, la categoria generale ha 20 posti, ad essa ne abbiamo dati 23, e i 3 in più sono precisamente quelli rimasti disponibili nella categoria dei magistrati.

Io credo di non aver bisogno di aggiungere altre parole, per spiegare e giustificare le proposte della Commissione, che perciò confido saranno dalla Camera accettate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

Grossi. Il relatore non ha addotto nessun argomento nuovo, oltre quelli esposti nella relazione, dai quali io ho già detto non essere stato persuaso.

Ora io ripeto che fino a che non si stabilisca un criterio assoluto, che resista ad ogni critica, non è possibile poter dare una risoluzione esatta e precisa della questione.

Quale dei due uffici è prevalente nell'onorevole Siacci?

Indubitatamente quello che lo fa dipendente dal Ministero della guerra; ufficio a cui egli è vincolato, non potendosi esimere dal rispetto alle prescrizioni che lo riguardano; imperocchè se domani, per caso, all'onorevole Siacci vien dato l'ordine di lasciar Torino per un'altra destinazione, egli è obbligato a lasciare la sua cattedra.

Fornaciari, relatore. Può scegliere.

Grossi. Ma allora è il fatto suo che determina la categoria; e ciò importa che non è per nulla un criterio assoluto, che la Commissione ha avuto presente nel risolvere la questione. Ed io credo che se la Commissione avesse avuto occasione di interrogare lo stesso onorevole Siacci, questi avrebbe dovuto dire, nella sua lealtà, che l'ufficio in lui prevalente è quello che lo lega all'esercito, invece di quello che lo lega al Ministero della pubblica istruzione.

In questo senso io credo d'insistere nella mia proposta, la quale abbandono al giudizio della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fornaciari, relatore. Rispondo poche parole per osservare all'onorevole Grossi che, mentre egli ha dichiarato che bisognava stabilire un criterio as-

soluto da seguire per questa classificazione, ha poi finito coll'affermare che, se avessimo interpellato l'onorevole Siacci, egli avrebbe scelto di essere posto nella categoria generale.

Ma io domando se così si sarebbe seguito un criterio assoluto e se questo sarebbe stato un modo corretto di procedere? Tocca alla Camera il discutere le ragioni per le quali un impiegato debba assegnarsi ad una categoria piuttosto che ad un'altra, e il decidere, non all'interessato.

Presidente. Insiste l'onorevole Grossi nella sua proposta?

Grossi. Faccio la formale proposta che l'onorevole Siacci sia iscritto nella categoria generale dei deputati impiegati.

Presidente. Domando se questa proposta dell'onorevole Grossi è appoggiata.

(È appoggiata).

Allora la pongo a partito.

(La Camera non approva la proposta dell'onorevole Grossi).

Pongo a partito la proposta della Commissione, che è la seguente:

“ 1° che sono 49 gli impiegati eletti deputati, dei quali 7 appartenenti alla categoria dei magistrati, 13 a quella dei professori, e 29 alla categoria generale, giusta i premessi prospetti;

“ 2° che 3 della categoria dei professori e 6 della generale devono cessare dall'ufficio di deputato. ”

(È approvata).

Si procederà dunque al sorteggio prima di tre nella categoria speciale dei professori, e poi di sei in quella generale dei deputati impiegati. Quelli, che saranno sorteggiati, cesseranno di essere deputati.

La categoria dei professori si compone dei seguenti onorevoli deputati:

Arcoleo Giorgio, Baccelli Guido, Brunialti Attilio, Carnazza-Amari Giuseppe, Colombo Giuseppe, De Renzi Enrico, Dini Ulisse, Ferraris Carlo, Luzzatti Luigi, Paternostro Alessandro, Sannia Annibale, Siacci Francesco, Turbiglio Sebastiano.

Si imbussolano i nomi degli anzidetti deputati e poscia vengono dal presidente estratti i nomi degli onorevoli:

Turbiglio Sebastiano, Ferraris Carlo, Paternostro Alessandro.

Dichiaro quindi vacante un seggio nel Collegio di Alessandria III occupato dall'onorevole Ferraris; un altro nel Collegio I di Palermo che era occupato dall'onorevole Paternostro; e finalmente un terzo nel Collegio I di Cuneo che era occupato dall'onorevole Turbiglio.

Passeremo ora al sorteggio dei deputati impiegati della categoria generale.

Quelli che saranno sorteggiati cesseranno di essere deputati.

S'imbussolano i seguenti 29 nomi dei deputati appartenenti alla categoria generale degli impiegati:

Baratieri Oreste, Bonasi Adeodato, Canevaro Napoleone, Corvetto Giovanni, D'Anna Vincenzo, Ellena Vittorio, Gabelli Aristide, Gandolfi Antonio, Giolitti Giovanni, Giudici Vittorio, Mattei Emilio, Mazza Pietro, Menotti Massimiliano, Mirri Giuseppe, Mocenni Stanislao, Morra di Lavriano Roberto, Paroncilli Celeste, Passerini Dionisio, Pelloux Luigi, Pozzolini Giorgio, Ricci Agostino, Rolandi Gerolamo, Spaventa Silvio, Turi Carlo, Velini Attilio, Vigna Carlo, Villani Francesco, Zainy Domenico, Zanolini Cesare.

Si procede al sorteggio e vengono estratti dall'urna i nomi degli onorevoli:

Canevaro Napoleone, Rolandi Gerolamo, D'Anna Vincenzo, Baratieri Oreste, Ellena Vittorio, Mattei Emilio.

Compio il penoso ufficio di dichiarare vacanti: un seggio nel Collegio di Brescia I, uno nel Collegio di Genova III, uno in quello di Caltanissetta, uno in quello di Venezia I, ed uno in quello di Genova II.

Proroga della Sessione.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare. (*Segni d'attenzione*).

Tajani, ministro di grazia e giustizia. In nome del presidente del Consiglio, impedito di inter-

venire per ragioni di salute, mi onoro di comunicare alla Camera il seguente decreto reale. (*Movimenti*).

“ UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

“ Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

“ Udito il Consiglio dei ministri;

“ Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

“ Abbiamo decretato e decretiamo:

“ L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati, è prorogata. „ (*Oh! oh! — Rumori, esclamazioni, proteste a sinistra*).

“ Con altro nostro decreto, sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento. „ (*Continuano i rumori*).

Voci a destra. Silenzio! silenzio!

Presidente. Ma facciamo silenzio, onorevoli colleghi!

Tajani, ministro guardasigilli. “ Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. „

Firmato: Umberto.

Controfirmato: Depretis.

(*Oh! oh! — Rumori vivissimi*).

Presidente. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo decreto.

(*Molti deputati sono scesi nell'emiciclo. — Commenti vivissimi*).

La seduta è sciolta.

La seduta è levata alle ore 3,5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.